

	SCHEMA DI CONTRATTO	
	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
	<i>AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASU FC)</i>	
	Codice Fiscale e Partita IVA 02985660303	
	Oggetto: Servizio educativo nelle scuole secondarie di secondo grado per il	
	progetto CCM “Prevenzione di HPV e altre infezioni sessualmente trasmesse”	
	FC23SER064	
	CUP D29I22000630001 - CIG Z003C3245C	
	tra	
	l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (di seguito “ASU FC” o	
	“Azienda”), con sede legale in Udine (UD) - cap. 33100 , Via Pozzuolo, n. 330 e	
	sede operativa in Udine (UD) – cap. 33100 , Piazzale S. Maria della Misericordia,	
	n. 15, rappresentata dall’avvocato Ladi DE CET, nato a Feltre (BL) il 10.08.1972,	
	domiciliato per la carica presso ASU FC, il quale agisce ed interviene nel presente	
	atto nella veste di Direttore della S.O.C. Approvvigionamento Beni e Servizi	
	e	
	_____, con sede in _____, n. ____ - _____, C.F./P.IVA _____, rappresentato da	
	_____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso _____, in	
	qualità di legale rappresentante <i>pro tempore</i> in carica, di seguito denominato	
	anche “ <i>Contraente</i> ”, entrambi, nel seguito, denominati congiuntamente anche	
	“ <i>Parti</i> ”.	
	<i>Premesso che</i>	
	- ASU FC, con nota Prot. n. 0119151 dd. 14.08.2023, ha avviato un’indagine di	
	mercato finalizzata a valutare la presenza di eventuali Operatori Economici	

	interessati all'erogazione di un Servizio educativo nelle scuole secondarie di	
	secondo grado per il progetto CCM “Prevenzione di HPV e altre infezioni	
	sessualmente trasmesse”;	
	- con Determinazione dirigenziale n. ____ del ____, ASU FC ha indetto una	
	procedura (FC23SER064), in modalità telematica, ricorrendo alla Piattaforma di	
	E-Procurement eAppaltiFVG (CUP D29I22000630001 - CIG Z003C3245C – RDO	
	rfq_53942) per l'affidamento del Servizio <i>de quo</i> , come descritto nella Lettera di	
	invito e nel Capitolato tecnico,	
	• di dare atto che in base al Decreto n. 95 dd. 02.02.2023 il Responsabile Unico	
	del Procedimento è il Direttore della SOC Approvvigionamento Beni e Servizi,	
	l'avv. Ladi DE CET;	
	• di individuare nella persona di _____, il Direttore dell'Esecuzione del	
	Contratto (DEC).	
	Art. 1) - PREMESSE	
	1. Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale	
	del presente atto.	
	Art. 2) - OGGETTO	
	1. ASU FC affida a _____ (C.F./P.IVA _____), con sede in _____, n. __ – cap.	
	_____, che, per il tramite di _____ accetta, l'affidamento di un Servizio	
	educativo nelle scuole secondarie di secondo grado per il progetto CCM	
	“Prevenzione di HPV e altre infezioni sessualmente trasmesse”, come	
	dettagliatamente descritto nella Lettera di invito e nel Capitolato tecnico, sulla	
	base dell'Offerta economica presentata dal Contraente, i cui contenuti sono qui	
	integralmente richiamati, tutti quali parti integranti e sostanziali del presente	
	atto, ancorché non materialmente allegati.	

	2. Il Contraente si uniformerà nell'esecuzione del Servizio alle eventuali direttive	
	e prescrizioni, ulteriori rispetto al presente Contratto, disposte da ASU FC e si	
	impegna ad ottemperare a tutte le richieste formulate in relazione al completo	
	espletamento dello stesso, comprese le eventuali opzioni, attivabili su richiesta di	
	ASU FC.	
	Art. 3) - CORRISPETTIVO	
	1. ASU FC pagherà, per il pieno e perfetto adempimento del Servizio del presente	
	Contratto, al Contraente che accetta, il corrispettivo di € _____ , ____	
	(_____/__), I.V.A. inclusa.	
	Art. 3.1) - VARIAZIONI NELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA	
	I dati attività/consumi indicati nella Lettera di invito, di cui agli atti, sono da	
	intendersi presunti ed indicativi.	
	Art. 4) - ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO E SPESE CONTRATTUALI	
	1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al Contratto, con la sola esclusione	
	dell'I.V.A., sono e rimarranno a carico del Contraente _____ che dichiara, a tal	
	fine, di avere domicilio in _____, n. _____ - cap. ____ _____ (____). Presso tale	
	indirizzo saranno inviate le comunicazioni inerenti al presente contratto ed agli	
	indirizzi:	
	email: _____	
	PEC: _____	
	2. Il presente documento, in conformità all'art. 18, co. 10, D.lgs. n. 36/2023 e art.	
	3 dell'Allegato I.4 allo stesso Decreto, è esente al pagamento dell'imposta di bollo.	
	Art. 5) - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	
	1. Il pagamento, come stabilito dal D.lgs. n. 231/2002 s.m.i., verrà effettuato entro	
	il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal	

	ricevimento nel Sistema di Interscambio (S.D.I.) della fattura elettronica (D.M. n.	
	55/2013).	
	2. È onere del Contraente la presentazione, con cadenza mensile, in allegato alla	
	fatturazione, di un prospetto di riepilogo delle ore di presenza degli infermieri e	
	delle giornate di copertura.	
	3. Il Contraente si impegna ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le	
	informazioni che ASU FC riterrà di chiedere, nei limiti delle disposizioni vigenti,	
	come indicato nella Lettera di affidamento.	
	<u>I dati per la fatturazione sono i seguenti:</u>	
	Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale,	
	Via Pozzuolo, n. 330 – CAP 33100 - Udine (UD),	
	Codice fiscale e Partita IVA: 02985660303	
	Codice univoco ufficio (Fatturazione elettronica): 8Y7R0S	
	CIG indicato nei documenti di gara	
	N. ordine elettronico: che verrà successivamente comunicato.	
	4. Le fatture sono soggette al cd. “Split payment”, ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R.	
	n. 633/1972, e richiedono, pertanto, la compilazione dell’apposito campo	
	"SCISSIONE DEI PAGAMENTI". Sulle fatture elettroniche devono essere	
	obbligatoriamente riportati gli estremi dell’ordine N.S.O.	
	5. Prima di procedere al pagamento del corrispettivo, ASU FC verificherà la	
	regolarità del Contraente in ordine al versamento dei contributi previdenziali e	
	dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali dei dipendenti attraverso il Documento Unico di Regolarità	
	Contributiva (D.U.R.C.).	
	Art. 6) - TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI	

	1. _____ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i.	
	2. In caso di subappalto, nei contratti tra subappaltatori e i propri subcontraenti	
	dovranno essere inserite apposite clausole con cui i	
	subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi	
	finanziari di cui alla succitata legge.	
	3. Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione ad ASU FC e alla	
	Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Udine - della notizia di	
	inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli	
	obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	4. Il Contraente dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del	
	bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento	
	idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di	
	risoluzione del contratto.	
	5. Ai fini della liquidazione dei compensi, le Parti convengono che i pagamenti	
	verranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario intestato a	
	_____ (C.F./P.IVA _____, con sede legale con sede in _____, n. _____ - cap.	
	_____ (____), presso:	
	Banca: _____	
	Agenzia: _____ (_____)	
	N. Conto corrente dedicato: _____	
	Codice IBAN: _____	
	6. La persona delegata ad operare sul predetto conto è:	
	_____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso _____, in	
	qualità di _____, C.F.: _____.	

	7. Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere	
	tempestivamente trasmessa, con nota scritta ad ASU FC.	
	Eventuali modifiche comunicate dal Contraente in relazione ai dati di cui ai	
	precedenti commi non comportano necessità di stipula di apposito atto	
	aggiuntivo.	
	Art. 7) - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE ED INCOMPATIBILITA'	
	1. Il Contraente si impegna ad espletare le attività oggetto della fornitura con la	
	diligenza e l'adeguatezza richieste dal contratto in modo coordinato con l'Azienda	
	e fornendo, se necessario, gli opportuni chiarimenti al riguardo.	
	2. Nei confronti del proprio personale, il Contraente si impegna in particolare a:	
	a) osservare tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi nazionali e locali di categoria	
	in materia di trattamento economico e normativo, applicando condizioni	
	retributive e contributive non inferiori a quelle previste dai C.C.N.L. di categoria	
	vigenti;	
	b) rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro, nonché gli obblighi in	
	materia di igiene e di sicurezza, comprese le disposizioni di cui al D.lgs. n.	
	81/2008 s.m.i., nonché la disciplina previdenziale;	
	c) fornire tutti gli attrezzi individuali di lavoro e di protezione individuale dei	
	propri tecnici in relazione ai rischi derivanti dall'attività da svolgere nei Reparti	
	ospedalieri;	
	d) avvalersi di personale specializzato;	
	e) evitare intralci all'attività sanitaria, assistenziale e tecnica del personale	
	dipendente di ASU FC.	
	3. ASU FC sarà esonerata da qualunque forma di responsabilità per danni,	
	infortuni o altro in cui dovesse incorrere il personale del Contraente	

	nell'esecuzione contrattuale.	
	Diversamente il Contraente risponderà di eventuali danni alle persone o alle cose derivanti ad ASU FC per fatto imputabile al Contraente medesimo.	
	4. Il Contraente dichiara di non aver in corso altri incarichi o collaborazioni	
	inconciliabili con l'interesse di ASU FC e si impegna a non assumere incarichi che	
	rivestano problemi di incompatibilità con l'impegno assunto nel presente atto	
	ovvero a fornire tempestivamente comunicazioni in ordine all'eventuale	
	assunzione di attività che potrebbero risultare incompatibili.	
	Art. 8) - RECESSO	
	1. ASU FC ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, con un preavviso	
	minimo di giorni di 20 (venti) giorni, secondo la facoltà prevista dall'art. 1671 del	
	Codice civile, nelle seguenti ipotesi:	
	a) giusta causa;	
	b) reiterati inadempimenti del Contraente, anche se non gravi.	
	2. La giusta causa ricorre, a titolo esemplificativo:	
	a) qualora sia stato depositato contro l'Operatore Economico un ricorso ai sensi	
	della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure	
	concorsuali;	
	b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti ASU FC, che	
	abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto;	
	c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto fiduciario sottostante	
	il Contratto;	
	d) disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative, direttive regionali in	
	materia di economia e di finanza pubblica che non consentono la prosecuzione,	
	in tutto o in parte, del Contratto;	

	e) CONSIP S.p.A. ovvero la Centrale Unica di Committenza regionale (C.U.C.)	
	stipuli una convenzione a condizioni economiche più vantaggiose rispetto a	
	quelle previste nel presente Contratto.	
	3. Il Contraente potrà recedere dal presente atto soltanto per giusta causa da	
	comunicarsi per iscritto all'Azienda mediante PEC, con un preavviso di almeno 30	
	(trenta) giorni.	
	4. Al Contraente sarà liquidato il corrispettivo per l'attività effettivamente svolta	
	sino alla data del recesso.	
	Art. 9) - PENALI	
	1. Il Contraente è responsabile del corretto espletamento di ogni prestazione	
	richiesta nella Lettera di invito e deve garantire la totale copertura dei danni	
	arrecati, direttamente o indirettamente, ad ASU FC derivanti dalla mancata,	
	inadeguata o ritardata effettuazione degli adempimenti previsti, senza diritto ad	
	alcuna rivalsa.	
	2. In caso di ritardo rispetto ai termini massimi stabiliti o di mancata corretta	
	esecuzione delle prestazioni oggetto del Servizio, il Contraente è tenuto a	
	corrispondere delle penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali	
	rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.	
	2. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura	
	giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto	
	contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al	
	ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di	
	detto ammontare contrattuale.	
	3. L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione a mezzo	
	di P.E.C. rispetto alla quale il Contraente avrà facoltà di presentare, entro e non	

	oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della stessa, eventuali	
	controdeduzioni a mezzo P.E.C.	
	Nel caso in cui le controdeduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata	
	risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate	
	al Contraente le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	4. È fatta salva la facoltà dell'Azienda di risolvere il contratto dopo l'applicazione	
	di tre penalità, cumulabili tra loro.	
	5. Le penali vengono applicate mediante emissione di note di addebito e scontate	
	mediante decurtazione del corrispettivo in sede di pagamento dello stesso.	
	6. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili al Contraente non siano sufficienti a	
	coprire l'ammontare delle penali o quello di eventuali ulteriori danni causati, ASU	
	FC potrà rivalersi sul deposito cauzionale definitivo.	
	Art. 10) - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	
	1. È vietata la cessione del presente Contratto, ne consegue che il Contraente non	
	potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, né il presente contratto né i diritti dallo stesso	
	nascenti nascenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, co. 1, D.lgs. n.	
	36/2023;	
	Art. 11) - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
	1. Il contratto può essere risolto, di diritto (ipso iure), per inadempimento, ai	
	sensi dell'art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui	
	l'Operatore Economico ometta o ritardi senza giustificazioni lo svolgimento delle	
	obbligazioni contenute nel presente atto e nel Capitolato tecnico ovvero	
	nell'ipotesi di grave inadempimento che pregiudichi il rapporto fiduciario tra	
	l'Operatore Economico e l'Azienda medesima.	
	2. Costituiscono, inoltre, causa di risoluzione del rapporto contrattuale:	

	a) la cessione totale o parziale del contratto;	
	b) la violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010);	
	c) la violazione degli obblighi di cui al d.P.R. n. 62/2013;	
	d) il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità;	
	e) i casi previsti dall’art. 122 D.lgs. n. 36/2023.	
	3. Nel caso in cui l'Operatore Economico incorra in inadempienze diverse da	
	quelle previe nel comma precedente, ASU FC si riserva di procedere alla	
	risoluzione del contratto previa diffida, ai sensi degli artt. 1454 e ss. del Codice	
	civile.	
	4. ASU FC si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura di gara o di	
	rivolgersi all'Operatore Economico che segue in graduatoria, addebitando le	
	eventuali ed ulteriori spese sostenute per l'affidamento a terzi, all'Operatore	
	Economico inadempiente. Diversamente, nel caso di minor spesa sostenuta, nulla	
	competerà all'Operatore Economico inadempiente.	
	5. La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione	
	definitiva e/o la possibilità per ASU FC di agire ai sensi degli artt. 1936 e ss. del	
	Codice civile, oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, di cui all'art.	
	1223 del Codice civile.	
	Art. 12) - CONTROVERSIE	
	Eventuali controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione e	
	sull'esecuzione del presente contratto, non definibili in via amministrativa e	
	bonaria, saranno devolute alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il	
	Foro competente sarà quello di Udine.	
	Art. 13) - RINVIO A NORME	
	1. Per tutto quanto non espressamente previsto, le Parti rinviando concordemente	

	alle previsioni del codice civile in materia.	
	2. Le parti si impegnano a trattare i dati della controparte nel rispetto delle norme	
	del D.Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento	
	Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 (“G.D.P.R.”).	
	Art. 14) - DISPOSIZIONI FISCALI	
	1. Il valore, ai fini fiscali, del presente contratto ammonta a € _____	
	(_____/__), I.V.A. inclusa come di legge.	
	2. Il presente atto è da registrare soltanto in caso d’uso a cura della parte diligente	
	ai sensi dell’art. 5, Punto II, del D.P.R. 131/1986 s.m.i.	
	Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, con sede legale in Via Pozzuolo, n.	
	330 e sede operativa in Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 - cap. 33100	
	Udine (UD) – il Direttore della S.O.C. Approvvigionamento Beni e Servizi, avv. Ladi	
	DE CET.	
	_____, con sede in _____, n. ____ - cap. _____ (____), C.F./P.IVA	
	_____ - _____ in qualità di _____.	
	<i>Sottoscritto digitalmente</i>	
		
	Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, in quanto	
	applicabili, _____, in qualità di _____ dichiara espressamente di accettare i	
	seguenti articoli: 2), 3), 4), 6), 7), 8), 9) e 12) del presente atto.	
	<i>Sottoscritto digitalmente</i>	
		
		
		
		

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LADI DE CET

CODICE FISCALE: DCTLDA72M10D530W

DATA FIRMA: 22/09/2023 12:44:31

IMPRONTA: 094357AEC9A976FF97F60EFF14EBF67F8F3BCE0F5E3CB32F87609C87BF4F291A
8F3BCE0F5E3CB32F87609C87BF4F291A1A68B9D70A414C822C2FD5D8A09E8681
1A68B9D70A414C822C2FD5D8A09E868172328150DC29DF0BE8A566CA3FEDDA76
72328150DC29DF0BE8A566CA3FEDDA76F933E1EEE97CC9B9BFFEB465DFDF2168